



POR FESR 2014 - 2020
e
FONDO UNICO REGIONALE

BANDO
PROGETTI
INNOVAZIONE
AZIENDALE
2015

**Bando per la presentazione delle domande di contributo per
PROGETTI INNOVAZIONE AZIENDALE 2015
POR FESR 2014-2020 e FONDO UNICO REGIONALE**

INDICE

- Art. 1 *Finalità*
- Art. 2 *Risorse*
- Art. 3 *Soggetti beneficiari*
- Art. 4 *Oggetto degli interventi*
- Art. 5 *Misura delle agevolazioni*
- Art. 6 *Spese ammissibili a contributo*
 - Art. 6.1 *Norme generali e limiti minimi e massimi di ammissibilità delle spese*
 - Art. 6.2 *Spese ammissibili*
- Art. 7 *Spese escluse*
- Art. 8 *Presentazione delle domande di ammissione*
 - Art. 8.1 *Registrazione dell'impresa a FED Umbria*
 - Art. 8.2 *Compilazione e invio delle domande di ammissione*
- Art. 9 *valutazione delle domande*
 - Art. 9.1 *Modalità di esame delle richieste di agevolazione*
 - Art. 9.2 *Istruttoria formale*
 - Art. 9.3 *Istruttoria valutativa*
 - Art. 9.4 *Richiesta di integrazioni*
- Art. 10 *Attribuzione dei punteggi*
 - Art. 10.1 *Innovatività e crescita dimensionale*
 - Art. 10.2 *Coerenza RIS 3*
 - Art. 10.3 *Attribuzione punteggio totale del progetto*
- Art. 11 *Formulazione ed approvazione della graduatoria*
- Art. 12 *Tempi di realizzazione del progetto*
- Art. 13 *Variazioni del programma di interventi*
 - Art. 13.1 *Norme generali*
 - Art. 13.2 *Variazioni*
- Art. 14 *Operazioni straordinarie di impresa*
- Art. 15 *Erogazione del contributo*
 - Art. 15.1 *Erogazione anticipo del contributo*
 - Art. 15.2 *Erogazione saldo del contributo*
- Art. 16 *Rendicontazione del progetto*
- Art. 17 *Regime di aiuto*
- Art. 18 *Divieto di cumulo*
- Art. 19 *Obblighi per i beneficiari*
- Art. 20 *Controlli in loco*
- Art. 21 *Revoca e recupero delle somme erogate*
- Art. 22 *Richiesta di integrazione*
- Art. 23 *Tempi e fasi del procedimento*
- Art. 24 *Disposizioni finali*
- Art. 25 *Modulistica*
- Art. 26 *Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n.196/2003 (Trattamento dei dati personali)*
- Art. 27 *Glossario, sigle e termini usati nel bando*

Art. 1 – Finalità

1. Il presente bando è emanato nel rispetto delle normativa comunitaria relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 ed in particolare del Regolamento (UE) n.1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e del Regolamento (UE) n.1301 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione". Il bando è inoltre emanato nel rispetto dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 dello Stato italiano con la Commissione Europea, del POR FESR Umbria 2014-2020 Obiettivo Tematico 3 "Promuovere la competitività delle PMI" approvato dalla Commissione Europea in data 12/02/2015 con Decisione C(2015)929 e in linea con quanto disposto dal Programma annuale per la crescita, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo regionale approvato con D.G.R. n. 1563 del 01/12/2014.
2. Il presente bando ha come obiettivo il supporto alle Piccole e Medie Imprese (PMI)⁽¹⁾ che vogliono realizzare progetti di innovazione aziendale conseguendo congiuntamente l'ampliamento della capacità produttiva, anche con ricadute negli ambiti di specializzazione identificati nell'ambito della Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS 3) - di cui alla Deliberazione n. 888 del 16 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni al fine di migliorare la competitività e l'innovazione del sistema produttivo
3. In particolare, in linea con l'Azione 3.4.1 dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 e con la leva n.4 "Promuovere processi di innovazione continua e diffusa" della Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione Umbria (RIS3) il presente bando mira a fornire uno strumento alle PMI per rilanciare le potenzialità del sistema produttivo regionale.

Art. 2 – Risorse

1. Le risorse, stanziare secondo quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 1563 del 01/12/2014, ammontano ad € 1.500.000,00 che trovano copertura finanziaria nel Fondo Unico regionale per le attività produttive.
2. Le stesse potranno essere incrementate con ulteriori assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale.
3. Il riconoscimento dei progetti e delle relative spese a valere sul POR FESR 2014-2020 verrà effettuato solo dopo che i criteri di selezione del presente bando saranno approvati dal Comitato di Sorveglianza dello stesso Programma Operativo di cui all'art. 47 del Reg. CE n. 1303/2013.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

⁽¹⁾ Per essere definita PMI l'impresa deve possedere, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui all'allegato I al Regolamento (UE) n.651 del 17 giugno 2014.

1. Possono presentare domanda di ammissione al bando le PMI di produzione e servizi alla produzione che possiedono congiuntamente i seguenti requisiti:
 - essere già costituite ed iscritte, al momento della presentazione della domanda, nel Registro delle Imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente con Codice Ateco ricompreso tra quelli elencati all'Allegato 7;
 - essere operative nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali anche volontarie né ad amministrazione controllata;
 - non aver presentato richiesta di concordato “in bianco” ex art. 33 Decreto Sviluppo-D.L. n.83/2012, in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
 - essere attive e non essere sottoposte ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati ex art. 67 L.F., né accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.;
 - essere in regola con la disciplina concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'ambiente;
 - non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e non rimborsato gli aiuti dichiarati illegali ed incompatibili dalla Commissione Europea di cui all'art. 4 D.P.C.M. 23/05/2007 (Deggendorf) ⁽²⁾
 - non presentare le caratteristiche di “impresa in difficoltà” ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014
 - essere in regola con i pagamenti nei confronti della pubblica amministrazione (morosità nei confronti PA).
2. Sono escluse le aziende agricole e le relative attività connesse nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e dal Reg.(UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Art. 4 – Oggetto degli interventi

1. Gli interventi finanziabili sono progetti di innovazione aziendale finalizzati all'introduzione in azienda di innovazioni di prodotto e/o di processo e all'ampliamento della capacità produttiva, in linea con le strategie della RIS(3).
2. Gli interventi dovranno essere realizzati presso una unità locale dell'impresa:
 - ubicata nel territorio della Regione Umbria e risultante dalla visura camerale entro il termine ultimo per la rendicontazione finale del programma di interventi di cui al successivo art. 15;
 - funzionalmente coinvolta nella realizzazione del progetto avente un codice di attività ATECO 2007 ammissibile ai sensi del citato “Allegato 7”.

Art. 5 – Misura delle agevolazioni

1. Le agevolazioni possono essere concesse nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n.651/2014, o del Reg.(UE) n.1407/2013.
2. Il contributo concedibile è calcolato in riferimento all'ammontare delle spese ritenute ammissibili, considerate al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio e finanziario, in sede di valutazione del progetto e non potrà comunque superare l'importo richiesto dall'impresa nella domanda di ammissione al bando, nel rispetto di quanto disposto negli articoli successivi, secondo la seguente tabella:

⁽²⁾ In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 1223 della Legge 27 Dicembre 2006 n.296.

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI		
AGEVOLAZIONI PER BENI MATERIALI/IMMATERIALI		
REGIME ORDINARIO	REGIME ORDINARIO ZONE ASSISTITE art.107.3.c TFUE (di cui all'allegato 4)	AIUTI "DE MINIMIS" ⁽³⁾
Reg. (UE) n. 651/2014 – D.G.R. n. 198/2015	Reg. (UE) n. 651/2014 – D.G.R. n. 424/2015	
20% Piccola 10% Media	30% Piccola 20% Media	25% P.M.I
AGEVOLAZIONI PER SERVIZI DI CONSULENZA		
Reg. (UE) n. 651/2014 – D.G.R. n. 167/2015		
REGIME ORDINARIO	40%	

Art. 6.–Spese ammissibili a contributo

Art. 6.1.– Norme generali e limiti minimi e massimi di ammissibilità delle spese

1. L'ammissibilità a contributo delle spese è operata nel rispetto del Reg. (UE) n.1303/2013.
2. Le spese ammissibili dovranno riferirsi agli interventi per cui si inoltra richiesta di contributo ed essere coerenti, congrue e rivolte al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente bando.
3. Sono ammissibili a contributo le spese riferite ad interventi avviati⁽⁴⁾ dall'impresa dopo la presentazione della domanda di ammissione al bando e comunque fatturate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda medesima; a tal fine si considerano:
 - la data risultante dalla ricevuta di avvenuto invio emessa dal server di gestione della posta elettronica certificata dell'impresa richiedente il contributo;
 - la data dei titoli di spesa⁽⁵⁾ e dei relativi pagamenti; questi ultimi dovranno risultare effettuati secondo le disposizioni di cui al successivo art. 16 punto 5.
4. Il costo totale ammissibile dell'intero progetto deve essere compreso entro il limite minimo di € 80.000,00 e il limite massimo pari ad € 1.500.000,00.
Qualora il programma di intervento preveda anche l'acquisizione di consulenze qualificate quest'ultime sono ammissibili per un importo massimo, inteso come costo, pari al 10% dell'intero progetto e comunque per un minimo di costo ammissibile pari ad € 5.000,00.
5. La domanda di ammissione verrà esclusa qualora le spese ammissibili riferite al progetto non raggiungano la soglia minima indicata al precedente punto 4.
6. Il rispetto del limite minimo e massimo di spesa di cui sopra sarà verificato:

⁽³⁾ L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi all'impresa non può superare l'importo di € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari a partire dalla data di concessione del contributo.

⁽⁴⁾ Per avvio dell'intervento si intende il primo atto finalizzato alla realizzazione dell'intervento stesso (fattura del fornitore del bene, ordine, conferma d'ordine, acconti, caparre confirmatorie o altro documento giuridicamente vincolante ai fini dell'acquisto del bene).

⁽⁵⁾ Per titolo di spesa si intende la fattura o altro documento avente forza contabile equivalente.

- a seguito di istruttoria valutativa, ai sensi del successivo art. 9.3;
 - a seguito di eventuali variazioni al programma di interventi richieste, ai sensi del successivo art. 12;
 - in sede di rendicontazione degli interventi, ai sensi del successivo art. 16.
7. Non saranno pertanto ammesse variazioni al programma di interventi che comportino, direttamente o a seguito della relativa valutazione operata, una riduzione al di sotto del limite minimo delle spese ammissibili per il progetto tali da determinare l'esclusione del progetto medesimo.

Art. 6.2 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese finalizzate all'introduzione di innovazioni di prodotto e/o di rilevanti innovazioni di processo produttivo dell'impresa, di valore unitario pari o superiore ad € 1.000,00, che risultino strettamente inerenti al codice di attività ATECO 2007 della unità locale/i funzionalmente coinvolta/e nella realizzazione del progetto.
2. Tali spese possono riferirsi all'acquisto di:
 - a) **impianti produttivi**, macchinari ed attrezzature, comprese le attrezzature ed utensili di prima dotazione necessarie e funzionali ai nuovi impianti acquisiti e fatturati dal medesimo fornitore contestualmente al bene principale cui afferiscono;
 - b) **brevetti e altri diritti di proprietà industriali**;
 - c) **programmi informatici** esclusivamente connessi alle esigenze di automazione e gestione tecnica del ciclo produttivo (sistemi CAD/CAM, programmi per macchine a controllo numerico o connessi all'automazione meccanica...)
 - d) **opere murarie ed impiantistiche** (elettriche e idrauliche) occorrenti per l'installazione e collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi;
 - e) **costi per servizi di consulenza** mirati all'innovazione:
 - Servizi qualificati di supporto alla innovazione tecnologica di prodotto e processo (Servizi di supporto alla innovazione di prodotto nella fase iniziale, test e ricerche di mercato per nuovi prodotti, servizi tecnici di progettazione per innovazione di prodotto e di processo produttivo, servizi tecnici di sperimentazione es. prove e test, servizi di gestione della proprietà intellettuale, costo di ricerca tecnico-scientifica a contratto, servizi di supporto all'innovazione dell'offerta);
 - Servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa Servizi di supporto al cambiamento organizzativo, servizi di miglioramento della efficienza delle operazioni produttive, supporto alla certificazione avanzata, servizi per l'efficienza ambientale ed energetica;
 - Servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati: supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti, supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione di prodotti, servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale.
 - Le spese di cui ai punti c), d) ed e) sono ammissibili nel limite del 10% del valore del bene principale a cui si riferiscono.
3. Ai fini dell'ammissibilità delle spese di consulenza è obbligatorio che le stesse siano rese da consulenti qualificati iscritti alla lista dei consulenti qualificati o dei consulenti direzionali della Regione Umbria presso Sviluppo Umbria spa secondo le modalità riportate al seguente link
<http://www.sviluppumbria.it/it/progetti/LISTE-CONSULENTI-QUALIFICATI-E-DEI-CONSULENTI-DIREZIONALI>

Art. 7 – Spese escluse

1. In generale sono escluse dalle agevolazioni tutte le spese:

- a) relative ad interventi avviati in data pari o anteriore alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni ovvero effettuate, a **qualsiasi titolo** (es.: ordini di acquisto, acconti, caparre) e **per qualsiasi importo**, in data pari o anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione al bando. A tal fine farà fede la data e l'ora risultanti dalla ricevuta di avvenuto invio emessa dal server di gestione della posta elettronica certificata dell'impresa richiedente il contributo;
- b) regolate con modalità diverse da quelle previste dal successivo art. 15 punto 5;
- c) effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria:
 - dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
 - da società con rapporti di partecipazione al capitale sociale dell'impresa stessa;
 - da società nelle quali i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado, siano presenti nella compagine sociale o rivestano la qualifica di amministratori;
- d) effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria da soggetti in cointeressenza (società con rapporti di partecipazione al capitale sociale dell'impresa beneficiaria, persone fisiche socie e titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado.
- e) relative a rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti, ecc.);
- f) relative ad imposte e tasse, interessi passivi, spese notarili, concessioni, collaudi ed oneri accessori (spese trasporto, spese bancarie ecc.);
- g) relative alle normali spese di funzionamento e/o connesse ad attività regolari dell'impresa quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità;
- h) relative a progetti realizzati in economia od oggetto di autofatturazione;
- i) relative a beni usati e/o a beni oggetto di revamping;
- j) relative a contratti di assistenza e/o manutenzione inerenti i beni oggetto dell'intervento;
- k) effettuate in forma diversa dall'acquisto diretto e dalla locazione finanziaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: comodato, affitto, prestito);
- l) consulenze e servizi di natura continuativa o periodica, ovvero non prestati da consulenti e/o prestatori esterni;
- m) consulenza e servizi per formazione del personale;
- n) consulenza e servizi per campagne promozionali;
- o) progetti di modifiche di routine o periodiche anche qualora tali interventi rappresentino miglioramenti;
- p) acquisizioni di servizi di tipo ordinario e tradizionale, a basso contenuto di specializzazione e comunque già ampiamente diffusi, quali l'assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, etc. e, più in generale, le ordinarie prestazioni rese da studi legali, commerciali, consulenti del lavoro, etc;
- q) consulenze richieste da imprese che abbiano al proprio interno le capacità professionali e le competenze tecniche utili alla realizzazione dell'intervento, e/o per le quali la consulenza medesima costituisca il prodotto tipico dell'attività aziendale, salvo motivata descrizione della necessità di acquisire la specifica consulenza, coerentemente alla finalità del bando;
- r) non è ammissibile, per tutte le tipologie di imprese siano esse società di persone che società di capitali:
 - la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate, da parte dei titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese beneficiarie del contributo;

- la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate, da parte dei coniugi o dei parenti in linea retta fino al secondo grado dei titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese beneficiarie del contributo;
- la fatturazione e/o la vendita alle imprese beneficiarie dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- qualsiasi forma di auto fatturazione.

Sono escluse dalle agevolazioni le spese sostenute per:

- a) mera sostituzione di beni della stessa tipologia già esistenti ed utilizzati nel ciclo produttivo;
- b) interventi non direttamente funzionali al programma agevolabile;
- c) immobili e relative opere murarie (acquisto, costruzione, ampliamento, ristrutturazione, ecc.) ad eccezione degli interventi edili ed impiantistici necessari all'installazione e al collegamento dei nuovi impianti produttivi e macchinari acquisiti di cui al precedente art.6.2 punto 2 lettera d);
- d) impianti tecnici generali (a titolo esemplificativo: impianto di riscaldamento e/o condizionamento, impianto idraulico, impianto elettrico generale ivi comprese le cabine elettriche, impianto videosorveglianza e/o antifurto);
- e) interventi di manutenzione e/o riparazione ordinaria e straordinaria compreso il revamping;
- f) parti o componenti di macchine ed impianti che non possiedano il requisito della autonoma funzionalità in relazione all'uso produttivo, ad eccezione delle attrezzature ed utensili di prima dotazione necessari al funzionamento dei nuovi impianti/macchinari acquisiti di cui al precedente art. 6.2, punto 2 lettera e);
- g) tutti i mezzi, targati e non, destinati al trasporto di cose, merci, persone (a titolo esemplificativo. autocarri, mezzi ad uso promiscuo, carrelli elevatori, transpallet, piattaforme elevatrici);
- h) tutte le attrezzature utilizzabili per attività amministrative (a titolo esemplificativo: fotocopiatrici, telefax, calcolatrici, computer fissi e portatili, palmari, fotocamere, telecamere);
- i) acquisizione di hardware e software, siano essi riconducibili al sistema produttivo in senso stretto che a singole postazioni di lavoro (a titolo esemplificativo: pc desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti, programmi di office automation, sistemi operativi, antivirus);
- j) materiale di arredamento di qualsiasi categoria;
- k) materiale di consumo, anche riferito ai beni oggetto del contributo;
- s) operazioni di lease back su beni già di proprietà della impresa richiedente.

Art. 8 - Presentazione delle domande

1. Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda a valere sul presente bando e riferita ad un'unica scadenza intermedia di cui al successivo articolo 8.3 punto 2. Non sono pertanto ammissibili ulteriori domande presentate dalla stessa impresa a valere su scadenze intermedie.
2. Nel caso di presentazione di più domande da parte della stessa impresa sarà considerata valida quella inviata per ultima.
3. Ai fini della validità legale della domanda di contributo fa fede esclusivamente la trasmissione telematica effettuata con le modalità previste ai successivi artt. 8.1 e 8.2.

Non saranno, pertanto, ritenute ricevibili le domande di contributo compilate e/o presentate con modalità diverse (a mano, tramite PEC, tramite Raccomandata, ecc..).

Art. 8.1 – Registrazione dell'impresa a FED Umbria

1. Ai fini della redazione e presentazione della domanda di ammissione a contributo l'impresa dovrà disporre:
 - dell'accreditamento sul sistema FED Umbria effettuabile seguendo la procedura online riportata nell'allegato 8;
 - di una marca da bollo da € 16,00;
 - di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, valido e funzionale;
 - del certificato di firma digitale del legale rappresentante, in corso di validità.

Art. 8.2 – Compilazione e invio delle domande di ammissione

1. La domanda di ammissione a contributo potrà essere presentata a **partire dalle ore 10.00 del 29 aprile 2015** e fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2015, utilizzando **esclusivamente** il servizio on line collegando all'indirizzo <http://bandi.regione.umbria.it>.
2. Durante la compilazione della domanda di contributo dovranno essere inseriti, tramite upload nell'apposita sezione, i seguenti allegati:
 - a) dichiarazione sostitutiva di vigenza
 - b) documento di identità legale rappresentante
3. Terminata la compilazione di tutte le maschere presenti sul sistema informativo e generati i modelli di domanda di ammissione e scheda tecnica, quest'ultimi dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo. Il contenuto di detti documenti è riepilogato negli Allegati 1 e 2 del presente Bando.

Si fa presente che l'aspetto grafico degli allegati generati dal sistema potrebbe differire da quelli inseriti nel Bando.
4. L'apposizione della firma digitale potrà essere effettuata sia dentro il sistema oppure esternamente salvando gli allegati in formato pdf, firmarli digitalmente e successivamente effettuare l'upload nel sistema. Solo successivamente all'apposizione della firma digitale è possibile inviare l'istanza al protocollo della Regione Umbria. A seguito dell'invio verrà rilasciata la ricevuta di avvenuta trasmissione registrando la data e l'ora di trasmissione online. Nel sistema sarà successivamente disponibile il numero e la data di protocollazione della richiesta di agevolazione presentata.
5. Ai fini della validità legale della domanda di contributo **fa fede esclusivamente la trasmissione telematica effettuata con le modalità previste dal presente articolo**. Non saranno, pertanto, ritenute ricevibili le domande di contributo compilate e/o presentate con modalità diverse (a mano, tramite PEC, tramite Raccomandata, ecc..).

Art. 9 – Valutazione delle domande

1. I progetti verranno selezionati attraverso una procedura di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 123/98 e s.m.i.

Art. 9.1 – Modalità di esame delle richieste di agevolazione

1. Le richieste di agevolazione pervenute verranno esaminate con cadenza periodica.

In riferimento al lasso temporale di apertura del bando sono individuate le seguenti scadenze intermedie con i corrispondenti stanziamenti:

scadenze intermedie		stanziamento
Data iniziale	Data finale	
29 aprile 2015	30 giugno 2015	€ 500.000,00
1 luglio 2015	15 ottobre 2015	€ 500.000,00
16 ottobre 2015	31 dicembre 2015	€ 500.000,00

2. Gli stanziamenti sopra indicati potranno subire incrementi ai sensi dell'art.2 punto 2.
3. Le richieste di agevolazione inviate nel periodo indicato per ciascuna scadenza saranno oggetto di valutazione con conseguente definizione della graduatoria nel rispetto di quanto disposto negli articoli successivi.

Art. 9.2 – Istruttoria formale

1. Le domande di ammissione al bando pervenute saranno sottoposte ad una prima istruttoria formale per verificare:
 - la completezza della documentazione presentata;
 - la rispondenza delle domande medesime ai requisiti di ammissibilità oggettivi e soggettivi previsti dal presente bando;
 - l'assenza di cause di esclusione.
2. Nel caso in cui in sede di istruttoria formale vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, saranno comunicate all'impresa richiedente le motivazioni di esclusione e avviato l'eventuale contraddittorio ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 modificata dalla L. n. 15/05

Art. 9.3 – Istruttoria valutativa

1. La valutazione delle domande ammesse a seguito dell'istruttoria formale sarà effettuata da un Comitato Tecnico di Valutazione (C.T.V.) appositamente istituito, coadiuvato dal personale del Servizio "Politiche di sostegno alle imprese" della Direzione Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria.
2. Il C.T.V. determinerà per ogni singola domanda:
 - l'attribuzione dei punteggi ai sensi del successivo art. 10;
 - l'ammissibilità e la congruità delle spese ai sensi dei precedenti artt. 6 e 7, quantificandone l'ammontare complessivo.
3. Al termine di questa fase, il C.T.V. redigerà l'elenco delle domande ammesse e dei relativi punteggi attribuiti e l'elenco delle domande escluse e delle relative motivazioni di esclusione.

Art. 9.4 – Richieste di integrazioni

1. Nel corso della valutazione potranno essere richieste all'impresa eventuali integrazioni alla domanda presentata, e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell'impresa nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
2. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà:
 - l'esclusione della relativa domanda dai benefici richiesti, qualora le informazioni o i documenti richiesti siano essenziali ai fini dell'ammissibilità della stessa;
 - la non assegnazione del corrispondente punteggio, qualora le informazioni o i documenti medesimi siano funzionali all'attribuzione dello stesso.

Art. 10 – Attribuzione dei punteggi

1. Per ciascun progetto il C.T.V. attribuisce il punteggio ai progetti presentati sulla base dei dati indicati e delle dichiarazioni fornite dalla domanda di contributo e dalla scheda tecnica, eventualmente integrati sulla base di quanto richiesto formalmente all'impresa in sede di istruttoria.
2. La valutazione dei progetti presentati sarà effettuata in base agli indicatori di seguito illustrati.

Art.10.1 – Innovatività e crescita dimensionale

a) Incremento occupazionale. (Punteggio massimo: 4)

Il numero degli occupati è costituito dalle unità aggiuntive attivate presso l'unità locale interessata al programma di interventi e rilevati alla data di presentazione della richiesta di saldo del contributo, rispetto al numero degli occupati rilevati alla data di presentazione della domanda di contributo presso la medesima unità locale, sulla base del numero di Unità Lavorative Annue (ULA) aggiuntive.

A tal fine sono considerati occupati i soli dipendenti assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o part-time.

Non saranno, inoltre, considerati gli incrementi occupazionali derivanti da meri trasferimenti di personale proveniente da una diversa unità locale della stessa impresa.

Per tale indicatore viene attribuito un punteggio pari a punti 0,25 per ogni occupato aggiuntivo a tempo indeterminato generato a seguito del programma di investimento innovativo.

Il punteggio verrà innalzato a 0,40 per cento qualora le assunzioni riguardino donne.

Nel caso in cui l'impresa non realizzi l'incremento occupazionale previsto dal progetto, in sede di rendicontazione del saldo sarà ricalcolato il punteggio assegnato tenendo conto del nuovo valore dell'incremento occupazionale. Il contributo concesso sarà totalmente revocato qualora il punteggio medesimo scenda al di sotto della soglia di finanziamento.

b) rilevanza patrimoniale dell'investimento. (Punteggio massimo: 5)

Il valore assunto dall'indicatore è dato dal rapporto tra il valore dei nuovi investimenti previsti dal programma ed ammissibili e gli investimenti totali, intesi come valore complessivo risultante dalla somma degli investimenti nuovi e di quelli netti preesistenti⁽⁷⁾. Il risultato viene moltiplicato per 5, con arrotondamento alla terza cifra decimale, con un massimo assegnabile di punti 5.

c) innovatività dell'investimento. (Punteggio massimo: 38)

L'investimento innovativo proposto dall'impresa richiedente verrà valutato nella sua interezza attraverso l'*Indice di innovatività*; tale indice misura il contenuto innovativo

⁽⁷⁾Per investimenti netti preesistenti si intende il valore totale delle immobilizzazioni materiali ed immateriali al netto degli ammortamenti fiscalmente riconosciuti alla data del 31/12/2014. Per quanto concerne gli investimenti effettuati prima del 31/12/2014 tramite locazione finanziaria gli stessi dovranno essere inseriti nel valore degli investimenti netti preesistenti. In questo caso l'importo da considerare tra gli investimenti netti preesistenti dovrà essere pari al prezzo del bene, fatturato dal fornitore alla società di leasing, ridotto di un importo pari a detto valore del bene diviso per il numero dei canoni di leasing previsti dal contratto, comprensivi dell'eventuale maxi - canone iniziale, e moltiplicato per il numero dei canoni pagati fino alla data del 31/12/2014.

Nel caso di imprese costituite in data successiva all'1/01/2015 il valore dell'indicatore sarà convenzionalmente attribuito in misura pari a punti 5.

Sono in ogni caso escluse dal computo degli investimenti preesistenti le immobilizzazioni di cui al punto B.I.5. e al punto B.III dell'art. 2424 C.C.

Ai fini del calcolo degli investimenti netti preesistenti farà fede esclusivamente il dato riportato nell'apposita sezione della scheda tecnica, anche riscontrabile in sede di rendicontazione con ogni documentazione fiscale e/o contabile ufficiale (bilanci, dichiarazioni dei redditi, libro cespiti ammortizzabili, ecc.) riferita alla data del 31/12/2014.

dell'investimento e potrà assumere un valore compreso tra 0 ed 1. Qualora il valore attribuito a tale indice sia pari a 0 il progetto verrà escluso.

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata tenendo in considerazione le specifiche di seguito riportate:

Il progetto evidenzia elevata innovazione di prodotto e di processo.	1
Il progetto evidenzia elevata innovazione di prodotto o di processo.	0,8
Il progetto evidenzia buona innovazione di prodotto e di processo.	0,6
Il progetto evidenzia buona innovazione di prodotto o di processo	0,4
Il progetto evidenzia discreta innovazione di prodotto o di processo	0,3
Il progetto evidenzia adeguata innovazione di prodotto o di processo	0,2
Il progetto evidenzia sufficiente innovazione di prodotto o di processo	0,1
Il progetto non evidenzia alcuna innovazione di prodotto o di processo	0

Il valore dell'indice così determinato sarà moltiplicato per:

– 32 se il totale dell'Investimento innovativo è compreso tra € 80.000,00 ed € 500.000,00;

– 35 se il totale dell'Investimento innovativo è compreso tra € 500.000,01 ed € 800.000,00;

– 38 se il totale dell'Investimento innovativo è compreso tra € 800.000,01 ed € 1.500.000,00.

Art. 10.2 – Coerenza con la RIS 3

1. L'idea progettuale dovrà essere coerente con uno degli ambiti prioritari individuati nella Strategia RIS3.
2. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 888 del 16 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni –è stata approvata la Strategia regionale di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS3). Tale documento risulta reperibile al link <http://www.regione.umbria.it/documents/18/1261878/RIS+3/756aec8e-3d61-40e3-813b-019357e9262a>
3. Gli ambiti prioritari individuati sono: Scienze della vita, l'Agrifood, la Chimica verde, Fabbrica Intelligente/Aerospazio, Energia che caratterizzano il sistema produttivo regionale.
Nella tabella 1 di cui all'Allegato 5 si riportano gli ambiti prioritari (aree) di specializzazione tecnologica individuati nella RIS3 Umbria. La tabella riporta inoltre la definizione delle aree di specializzazione e delle relative tecnologie abilitanti intese quali "tecnologie ad alta intensità di conoscenza e associate ad elevata intensità di R & S, a cicli d'innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati.
Le tecnologie abilitanti sono considerate parte costitutiva della aree di specializzazione individuate e la loro opportuna valorizzazione nell'ambito dei progetti sarà considerata elemento qualificante dei progetti.
4. Il punteggio complessivo ottenuto in base a quanto illustrato al paragrafo precedente, sarà maggiorato di 10, 20, 30 punti percentuali in considerazione del grado di coerenza dell'intero progetto con gli ambiti di specializzazione di cui sopra.

5. Qualora non venga riscontrata alcuna coerenza con la Strategia RIS 3 il progetto verrà escluso.

Art. 10.2 – Attribuzione punteggio totale del progetto

1. Al progetto verrà attribuito un punteggio complessivo che risulterà come somma dei seguenti elementi:
 - valore **del punteggio** assegnato in base ai criteri di attribuzione di cui agli artt. 10.1 e 10.2;
 - 1 punto se l'impresa è a prevalente composizione femminile ⁽⁸⁾;
 - 1 punto qualora l'impresa realizzi un investimento con un impatto positivo ai fini della sostenibilità ambientale.
2. In caso di parità di punteggio i progetti interessati verranno ordinati in base alla data e all'ora di presentazione della richiesta di ammissione al bando, con priorità all'impresa che avrà inviato precedentemente la domanda; a tal fine si farà riferimento alla data e l'ora di avvenuto invio.

Art. 11 – Formulazione ed approvazione della graduatoria

1. Gli elenchi delle domande ammesse e delle domande escluse, saranno comunicati dal CTV al dirigente responsabile il quale provvederà a formulare ed approvare la graduatoria.
2. La graduatoria verrà formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio assegnato a ciascun progetto in sede di valutazione; in caso di parità di punteggio sarà assegnata priorità all'impresa che avrà inviato precedentemente la domanda di ammissione al bando, facendo riferimento alla data e all'ora risultanti dalla ricevuta di avvenuto invio emessa dal sistema informatico utilizzato per l'invio della richiesta di agevolazione.
3. Le domande saranno ammesse a contributo fino a concorrenza delle risorse di cui all'art. 8.3 punto 2.
4. La concessione verrà disposta solo dopo l'acquisizione del DURC regolare ai sensi dell'art. 31 D.L. n. 69 del 21/06/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013 n. 98.
5. In caso di valutazione negativa del progetto saranno comunicate all'impresa richiedente il contributo le motivazioni di esclusione e avviato l'eventuale contraddittorio ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 modificata dalla L. n. 15/05.
6. Le domande delle imprese che, in relazione a ciascuna scadenza intermedia, risulteranno ammissibili ma non finanziate saranno inserite nella graduatoria della successiva scadenza intermedia con il medesimo punteggio già attribuito nella precedente valutazione

Art. 12 – Tempi di realizzazione del progetto

1. Le imprese ammesse e finanziate riceveranno comunicazione con il dettaglio delle spese ammesse e del contributo concesso contestualmente al modulo di accettazione del contributo concesso che dovrà essere inviato al Servizio Politiche di Sostegno alle

⁽⁸⁾ Per imprese a prevalente composizione femminile si intendono, a norma dell'art.53 del D.Lgs. n.198/2006, le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne.

Imprese, ai sensi dell'art. 22 punto 4, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

2. L'intero progetto dovrà essere realizzato in tutti gli aspetti in esso previsti che hanno contribuito all'assegnazione del punteggio utile alla formazione della graduatoria, coerentemente a quanto esposto nella scheda tecnica, entro il termine di **9 (nove) mesi** dalla data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.U.

Art. 13 – Variazioni del programma di interventi

Art. 13.1 – Norme generali

1. L'impresa beneficiaria potrà modificare il fornitore e/o la modalità di acquisizione (dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa) per uno o più beni e/o servizi previsti ed approvati nel programma di interventi, per sopravvenute esigenze, dandone preventiva e formale comunicazione al politiche di sostegno alle imprese a mezzo PEC. Non autorizzabile la modifica della modalità di acquisizione dall'acquisto diretto alla locazione finanziaria dopo l'erogazione dell'anticipo di cui al successivo articolo 14.1.
2. Qualsiasi diversa variazione al progetto approvato che l'impresa beneficiaria intenda effettuare dovrà essere formalmente richiesta al politiche di sostegno alle imprese a mezzo PEC con la dettagliata indicazione delle motivazioni peculiari, per la sua valutazione e l'eventuale accoglimento.
3. Le variazioni richieste dovranno garantire il mantenimento:
 - dei limiti minimi di spesa ammissibile relativamente alla/e singola/e componente/i progettuale/i, di cui al precedente art. 6.1;
 - della finalità e degli obiettivi del progetto;
 - della coerenza progettuale su cui è stata effettuata la valutazione iniziale e l'attribuzione dei punteggi di cui al precedente art. 10.
5. Le variazioni autorizzate non potranno comunque determinare variazioni in aumento del contributo concesso.

Art. 13.2 – Variazioni

1. Ogni richiesta di variazione dell'impresa beneficiaria che preveda l'inserimento in progetto di uno o più nuovi beni ad integrazione e/o in sostituzione di uno o più beni già autorizzati, potrà essere considerata solo nel caso in cui:
 - i nuovi beni proposti abbiano la medesima funzionalità di quelli da sostituire;
 - la necessità di integrazione e/o di sostituzione derivi da effettive ragioni tecniche, economiche e di mercato (a tal fine l'impresa richiedente dovrà produrre apposita relazione giustificativa).

Art. 14 – Operazioni straordinarie di impresa

1. Qualora l'impresa beneficiaria ponga in essere un'operazione straordinaria deve darne immediata comunicazione al Servizio Politiche di Sostegno alle Imprese a mezzo PEC, inviando la relativa documentazione.
2. Il Servizio valuterà la compatibilità dell'operazione straordinaria con i requisiti richiesti dal presente bando ai fini dell'ammissibilità del progetto ed il rispetto della stabilità dell'operazione ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n.1303/2013, per confermare il contributo concesso.
3. Il Servizio potrà richiedere all'impresa eventuali integrazioni alla documentazione presentata, e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell'impresa nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della

richiesta. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso.

4. In particolare in caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, sono trasferite - previa apposita domanda di trasferimento - al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando; a tal fine non rileva la dimensione di impresa del soggetto che richiede il trasferimento;
- continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando.

Nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.

Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrante sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.

La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'evento.

Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.

La revoca delle agevolazioni è disposta nei seguenti ulteriori casi:

- qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti;
- qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi non erogati, alla data di effetto dell'evento, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.

5. Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Art. 15 – Erogazione del contributo

1. Le modalità da seguire per l'invio della richiesta di erogazione dell'anticipo e/o di erogazione del saldo del contributo di cui ai successivi art.15.1 e 15.2 verranno comunicate alle imprese beneficiarie in sede di ammissione della domanda di agevolazione.

Art. 15.1 – Erogazione anticipo del contributo

1. L'impresa beneficiaria può ottenere un anticipo del 70% del contributo concesso , allegando alla richiesta di anticipazione la seguente documentazione:
 - polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da soggetti iscritti iscritte nell'Albo di cui all'art. 13 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ovvero all'Elenco Isvap, della durata di quarantadue mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della polizza, redatta secondo lo schema di cui all' allegato 11;
 - documentazione attestante la realizzazione del progetto per un valore complessivo pari almeno al 20 (venti) per cento del totale delle spese ammesse. Per la dimostrazione del raggiungimento di tale percentuale di spesa l'impresa dovrà presentare copia delle fatture, o documenti aventi forza contabile equivalente e relativa documentazione di pagamento.

2. L'anticipo sul contributo spettante verrà erogato a seguito della positiva verifica della documentazione prodotta. L'accettazione della polizza fideiussoria è condizionata all'accertamento dei requisiti del soggetto fideiussore di cui al precedente comma, alla verifica che il soggetto fideiussore non risulti inadempiente rispetto a precedenti obblighi assunti nei confronti della Regione Umbria e al riscontro della sua emissione.
3. Si precisa inoltre che l'anticipo non è concedibile in relazione alle spese effettuate tramite lo strumento della locazione finanziaria ("leasing").

Art. 15.2 – Erogazione saldo del contributo

1. Per ottenere il saldo del contributo spettante, l'impresa beneficiaria dovrà presentare apposita richiesta entro i 30 giorni successivi al termine ultimo di realizzazione del progetto ammesso.
2. La richiesta di erogazione del saldo del contributo completa dei relativi allegati, dovrà essere compilata dall'impresa utilizzando esclusivamente, pena l'invalidità della domanda, la procedura informatica secondo le modalità che verranno comunicate alle imprese beneficiarie.
3. L'ammontare del contributo a saldo sarà calcolato, una volta accertata la congruità della dichiarazione finale di spesa e della relativa documentazione, detraendo dall'ammontare del contributo spettante all'impresa l'importo dell'anticipo eventualmente erogato.

Art. 16 – Rendicontazione del progetto

1. La documentazione pervenuta secondo le modalità di cui al punto precedente, verrà esaminata al fine di consentire la verifica dell'attuazione del progetto, anche in conformità con quanto previsto dalla rilevante normativa comunitaria in tema di controlli di I livello.
2. La rendicontazione del progetto dovrà in ogni caso evidenziare il mantenimento della coerenza progettuale su cui è stata effettuata la valutazione iniziale e l'attribuzione dei punteggi di cui al precedente art. 10.
3. Dalla rendicontazione stessa dovrà risultare, a pena di revoca dell'intero contributo concesso, la realizzazione del progetto inizialmente ammesso, per un importo ammissibile **non inferiore al 70 (settanta) per cento della spesa ammessa.**
4. Il contributo effettivamente spettante verrà determinato sulla base dei titoli di spesa rendicontati e dei relativi pagamenti.
5. Per l'ammissibilità delle relative spese verranno considerati solo i pagamenti effettuati in data successiva all'invio della domanda di ammissione al bando ed entro il termine ultimo di realizzazione del progetto di cui al precedente art. 12, ed avvenuti esclusivamente attraverso bonifico bancario o Ri.ba. di cui sia documentato con chiarezza il sottostante movimento finanziario.
6. Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a pagamenti regolati attraverso cessione di beni usati o compensazioni di qualsiasi genere tra l'impresa e il soggetto fornitore.
7. Il Servizio Politiche di Sostegno alle Imprese competente dell'istruttoria potrà richiedere all'impresa eventuali integrazioni alla domanda di erogazione del saldo del contributo inviata e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell'impresa a mezzo PEC nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 17 - Regime di Aiuto

1. Gli interventi previsti dal presente Bando sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione Europea e, in particolare quella relativa alla fase di programmazione dei Fondi strutturali SIE 2014-2020, con particolare riferimento al Fondo FESR: Reg. (UE) n.651/2014 - Regime di aiuto a favore degli investimenti delle PMI (DGR n.198/2015), Regime di aiuto alle PMI per servizi (DGR n. 167/2015), Regime di aiuto a favore degli investimenti a finalità regionale (DGR n.424/2015), e del Reg. (UE) n.1407/2013 per gli aiuti de minimis.
2. A tal proposito si precisa che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concedibili ad una "impresa unica", così come definita dall'art.2, comma 2 del Reg.(UE) n.1407/2013, non deve superare il massimale di € 200.000,00, su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti).
3. Il legale rappresentante dell'impresa richiedente deve dichiarare i contributi pubblici "de minimis" ottenuti nell'esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata alla Regione e nei due esercizi finanziari precedenti. La dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis" pregressi deve contenere i dati relativi a tutti gli aiuti concessi da tutte le imprese costituenti la cosiddetta "impresa unica" così come definita dall'art.2, comma 2 del Reg.(UE) n.1407/2013.
4. Pertanto, oltre all'impresa che richiede il contributo, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo sopra richiamato, anche tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiscono "impresa unica" dovranno fornire dichiarazione riguardo gli aiuti "de minimis" secondo lo schema di cui all'Allegato 3/a. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda.
5. Sulla base di tali dichiarazioni l'impresa richiedente dovrà poi compilare il prospetto riepilogativo di cui all'Allegato 3/b nel quale andranno indicati tutti gli aiuti "de minimis" complessivamente percepiti dall'impresa unica nel triennio di riferimento.
6. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle dichiarazioni sono contenute nell'Allegato 3/c.
7. Eventuali prescrizioni della Commissione Europea che vadano a modificare le previsioni del presente bando entro il termine per l'invio delle domande di contributo saranno recepite dalla Giunta Regionale attraverso apposita Deliberazione di modifica dello stesso che sarà pubblicata sul B.U.R.U., con effetto retroattivo dal momento della pubblicazione del presente bando.

Art. 18 – Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali richieste per lo stesso progetto, ad eccezione del caso di agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità su tutto il territorio nazionale.
2. Solo per la componente investimenti è consentito l'accesso alle agevolazioni previste da fondi pubblici di garanzia e a favore del capitale di rischio operanti in regime "de minimis" nel rispetto del divieto di cumulo di aiuti fissato ai sensi dei regolamenti comunitari;
3. Nel caso di aiuti concessi in regime ordinario ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 il cumulo delle agevolazioni derivante dall'intervento di fondi pubblici di garanzia e a favore del capitale di rischio, operanti sia in "de minimis" che in regime ordinario non potrà superare le intensità massime di aiuto previste.

Art. 19 – Obblighi per i beneficiari

1. I beni oggetto dell'intervento agevolato devono essere utilizzati in via esclusiva dalla/e unità locale/i dell'impresa ubicata/e nel territorio regionale di cui al precedente art. 3 punto 4.

2. L'impresa beneficiaria:
 - a) dovrà essere operante in uno dei settori di attività ammessi di cui al precedente art. 3 punto 2 ed indicati nell' "Allegato 7".
 - b) non dovrà essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale alla data della liquidazione dell'anticipo e/o del saldo del contributo spettante;
 - c) dovrà assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dal Reg. (UE) n.1303/2013 art. 71 ed in particolare non potrà cedere, alienare o distrarre dall'uso produttivo i beni materiali ed immateriali per i quali è stato concesso il contributo entro i cinque anni dal pagamento finale al beneficiario.
3. In deroga a quanto previsto al precedente punto c), l'impresa potrà procedere alla sostituzione dei beni acquistati o acquisiti con altri beni aventi analoga funzionalità solo previa autorizzazione della Regione Umbria.
4. Qualora non vengano rispettati i suddetti vincoli si procederà alla revoca del contributo concesso, ai sensi degli articoli successivi.
5. L'impresa beneficiaria deve rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro.
6. L'impresa beneficiaria dovrà curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e a renderla accessibile senza limitazioni al controllo e ispezioni ai funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai sensi dei Reg. (UE) n. 1303/2013, detta documentazione deve essere mantenuta per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. La data di decorrenza di tale termine sarà comunicata al beneficiario. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione Europea (Reg. UE n.1303/2013 art.140);
7. L'impresa deve inoltre adempiere agli obblighi di informazione di sua competenza di cui all'Allegato XII "Informazioni e comunicazioni sul sostegno fornito dai fondi" punto 2.2 secondo quanto disposto dall'art.115, comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Art. 20 – Controlli in loco

1. Gli interventi finanziati saranno soggetti a verifica mediante controlli in loco disposti dalla Regione ai sensi dell'art. 125 del Reg. (CE) n. 1303/13 e dall'U.E. ed effettuati da funzionari regionali eventualmente coadiuvati da esperti di volta in volta individuati a seconda del tipo di progetto interessato. Tali controlli potranno essere effettuati, sia a supporto della attività istruttoria, o successivamente alle fasi di ammissione e/ erogazione dei contributi. Saranno effettuati sia su base campionaria, sia per casi specifici, previa idonea e tempestiva comunicazione all'impresa beneficiaria oggetto di verifica, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.
2. I controlli effettuati successivamente alla erogazione dei contributi possono essere effettuati su base campionaria dai funzionari della Regione ai sensi degli artt. 125 e 127 del Reg. (CE) n, 1303/13 o disposti dai servizi della Commissione U.E o dalla Corte dei Conti Europea sono principalmente finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi indicati nel successivo art. 23, nonché del rispetto della stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013.
3. Ulteriori controlli possono essere disposti a discrezione anche dalla Guardia di finanza territoriale nell'ambito dei controlli obbligatori sull'utilizzo dei Fondi strutturali.

Art. 21 – Revoca e recupero delle somme erogate

1. Oltre ai casi già indicati nei precedenti articoli, il procedimento di revoca del contributo verrà avviato ogni qualvolta che, a seguito di accertamenti e verifiche, si riscontrino una o più delle seguenti situazioni:
 - a) di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
 - b) irregolarità della documentazione di spesa presentata;
 - c) mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese;
 - d) mancato rispetto degli obblighi indicati al precedente art. 17.
2. Qualora siano già state effettuate erogazioni, a titolo di anticipo e/o saldo del contributo, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite dall'impresa, maggiorate degli interessi maturati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di cinque punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili – per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo riaccredito alla Regione Umbria.
3. Nei casi sub a), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a due volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Art. 22 – Richieste di integrazioni

1. Il servizio politiche di sostegno alle imprese potrà richiedere all'impresa integrazioni relative alla gestione del presente bando; le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell'impresa nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
2. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà:
 - l'esclusione della relativa domanda dai benefici richiesti, qualora le informazioni o i documenti richiesti siano essenziali ai fini dell'ammissibilità della stessa;
 - la non assegnazione del corrispondente punteggio, qualora le informazioni o i documenti medesimi siano funzionali all'attribuzione dello stesso.

Art. 23 – Tempi e fasi del Procedimento

1. L'unità organizzativa alla quale è attribuito il procedimento è Regione Umbria – Direzione regionale Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria – Servizio Politiche di sostegno alle imprese - Via Mario Angeloni n. 61 - 06124 Perugia. Indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it
2. Responsabile del procedimento: Dirigente del Servizio Politiche di sostegno alle imprese, Daniela Toccacelo tel. 075 5045737, indirizzo e-mail dtoccacelo@regione.umbria.it.
Responsabile dell'istruttoria amministrativa: Giorgia Padiglioni, tel. 075/5045717 e-mail: gpadiglioni@regione.umbria.it
3. Il procedimento amministrativo per la concessione del contributo sarà avviato il giorno successivo rispetto la data di ricezione della richiesta di agevolazione dell'impresa e seguirà le seguenti fasi:

Fase	Termine avvio	Termine conclusione	Atto finale
-------------	----------------------	----------------------------	--------------------

Esame formale domande pervenute(ammissibilità)	Data di scadenza per la presentazione delle domande	20 gg	Schede di sintesi
Esame Comitato Tecnico di Valutazione	Fine fase precedente	50 gg	Verbali e proposta graduatoria
Approvazione e pubblicazione graduatoria	Fine fase precedente	20 gg	Pubblicazione graduatorie sul B.U.R.U.

Art. 24 – Disposizioni finali

1. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
2. L'Amministrazione regionale potrà apportare al presente bando qualunque modifica ritenga opportuna ivi compresa l'integrale sostituzione. Tali eventuali modificazioni saranno pubblicizzate con le modalità ordinarie.
3. Le informazioni sui progetti finanziati e in particolare l'elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento saranno resi disponibili , e pubblicati sul sito internet della Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art.115 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
4. Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente bando (a titolo esemplificativo e non esaustivo: domanda di ammissione, dichiarazione di accettazione del contributo concesso, contraddittorio in conseguenza ad esclusioni formali e sostanziali, domanda di liquidazione di anticipo e/o saldo del contributo concesso, integrazioni documentali, richieste di variazioni progettuali, rinuncia al contributo, comunicazioni varie) dovranno essere formalmente inviate a mezzo PEC alla Dott.ssa Daniela Toccacelo c/o Regione Umbria, Servizio Politiche di sostegno alle imprese, Via Mario Angeloni 61, 06124 Perugia.
5. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – Servizio Politiche di Sostegno alle imprese - Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia, con le modalità di cui all'art. 25 della citata Legge.
6. I provvedimenti inerenti l'approvazione delle graduatorie potranno essere impugnati, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.U., di fronte al T.A.R. dell'Umbria.
7. Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
8. Le informazioni sui progetti finanziati e in particolare l'elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento saranno resi disponibili , e pubblicati sul sito internet della Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art.115 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Art. 25 – Modulistica

1. Al fine di consentirne la preventiva visione, la modulistica relativa alla domanda di ammissione al presente bando è riportata in allegato come segue:
 - Allegato 1 Domanda di ammissione
 - Allegato 2 Scheda Tecnica
 - Allegato 3/a Dichiarazione de minimis singola impresa
 - Allegato 3/b Dichiarazione de minimis impresa unica
 - Allegato 3/c Istruzioni dichiarazione de minimis
 - Allegato 4 Elenco zone assistite art. 107 TFUE
 - Allegato 5 Ambiti strategia RIS 3
 - Allegato 6 Definizione di PMI

- Allegato 7 Tavola Codici ATECO 2007 ammissibili
- Allegato 8 Modalità registrazione
- Allegato 9 Dichiarazione sostitutiva di vigenza
- Allegato 10 Richiesta di erogazione di anticipo
- Allegato 11 Schema di polizza fideiussoria
- Allegato 12 Richiesta di erogazione del saldo
- Allegato 13 Verbale di collaudo
- Allegato 14 Elenco riepilogativo dei titoli di spesa

Art. 26 – Informativa (art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”)

1. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali si informa che titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Umbria, con sede in Via Pievaiola 23, Perugia, e che effettua il trattamento in ordine alla concessione di contributi alle P.M.I.
2. La concessione avviene in seguito ad approvazione e pubblicazione dello specifico bando di concorso. Le imprese sono informate di quanto segue:
 - a. **Responsabile del trattamento** è il Dirigente del Servizio Politiche di sostegno alle imprese Dott.ssa Daniela Toccacelo, e-mail: dtoccacelo@regione.umbria.it.
 - b. **Responsabile esterno del trattamento**, per le attività affidate in base ad apposita convenzione: Webred S.p.a.
 - c. **Finalità del trattamento dei dati.** Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'attività come sopra individuata.
 - d. **Modalità del trattamento dei dati.** Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a), T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
 Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante i mezzi e secondo le logiche individuate nel Documento Programmatico per la Sicurezza (di seguito DPS) redatto ai sensi dell'art. 34, lett. g) del T.U.
 I dati sono custoditi e conservati mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 37 del T.U. Il trattamento è svolto ai sensi degli artt. 23-27 T.U. e conformemente alle prescrizioni di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/2005 (trattamento dei dati inerenti alla salute ed alla vita sessuale), n. 5/2005 (trattamento dei dati sensibili), n.7/2005 (trattamento dei dati giudiziari). La conservazione nel tempo dei dati è effettuata nella misura necessaria al trattamento e comunque per il periodo consentito dalle legge.
 - e. **Conferimento dei dati.** I dati - ivi compresi quelli sensibili e giudiziari di terzi, ove eventualmente necessari, il cui trattamento è svolto conformemente ai provvedimenti di cui al punto 2 - da Lei conferiti o acquisiti dal Titolare e/o dal Responsabile in quanto provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque nei limiti e con le modalità previste dalla legge, sono trattati nella misura necessaria, non eccedente e pertinente, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
 - f. **Rifiuto di conferimento dei dati.** L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati necessari per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 comporta l'impossibilità di adempiervi.
 - g. **Comunicazione dei dati.** I dati possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, ove necessario, per le finalità di cui al punto 1 al Comitato Tecnico di Valutazione nominato per l'esame dei progetti presentati e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione

sia necessaria, non eccedente e pertinente ai fini del corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1, nonché a soggetti che ne debbano venire a conoscenza a fini contabili e/o fiscali, in adempimento ad obblighi di legge e comunque nei limiti dei principi di necessità, non eccedenza e pertinenza e nel rispetto dei provvedimenti del Garante di cui al punto 2.

- h. **Diffusione dei dati.** I dati sono soggetti a diffusione in forma anonima a fini statistici e rendicontativi.
- i. **Pubblicità su rete internet.** I dati sono soggetti a pubblicazione sulla rete internet nei limiti e con le modalità indicate nel D.L. del 22 giugno 2012, “ Misure urgenti per la crescita del paese”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare dall’art. 18 del medesimo.
- j. **Trasferimento dei dati all'estero.** I dati, ove necessario, possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea o verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.
- k. **Diritti dell'interessato.**
 - a) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
 - b) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, c. 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
 - c) L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 - d) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art.27 – Glossario, sigle, termini tecnici e/o stranieri utilizzati nel bando

ATECO 2007	Classificazione delle attività economiche, adottata da tutti gli Enti che classificano le imprese, in vigore dal 1 Gennaio 2008.
B.U.R.U.	Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
C.C.	Codice Civile
C.C.I.A.A.	Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
D.D.	Determinazione Dirigenziale
D.Dir.	Determinazione Direttoriale
D.G.R.	Determinazione di Giunta Regionale
D.L.	Decreto Legge

D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
G.U.R.I.	Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
G.U.C.E.	Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
G.Reg.	Giunta Regionale
M.A.P.	Ministero delle Attività Produttive
PEC	Posta Elettronica Certificata
POR FESR	Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
P.M.I.	Piccole e Medie Imprese
Racc.	Raccomandazione
Reg.	Regolamento
s.m.i.	successive modifiche ed integrazioni
S.O.	Supplemento Ordinario
T.A.R.	Tribunale Amministrativo Regionale
T.U.	Testo Unico
T.U.R.	Tasso Ufficiale di Riferimento (da Gennaio 1999 sostituisce il Tasso Ufficiale di Sconto fissato dalla Banca d'Italia ed applicato nelle sue operazioni di rifinanziamento nei confronti del sistema bancario).
U.E.	Unione Europea